# PAIGINALE



# COMUNE DI SCICLI


Libero Consorzio Comunale di Ragusa SETTORE VII ECOLOGIA-PROTEZIONE CIVILE-CIMITERO Servizio di Protezione Civile



N. 115R.O.

DEL 6-5-2022

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.54 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. finalizzata alla prevenzione di pericoli e crolli, dell'immobile di proprietà dei Sigg.ri:



<u>Localizzazione dell'intervento:</u> C.da Lodderi – Torrente Lato nel Comune di Scicli e censito in catasto terreni al Foglio n. 56 - particella 46 - 275.

#### **IL SINDACO**

Vista la comunicazione preventiva della bozza dell'Ordinanza al S.E. il Prefetto di Ragusa, trasmessa con protocollo gen. n.18609 del 05/05/2022;

Richiamata l'Ordinanza del Tribunale Ordinario di Ragusa Sezione Civile resa nella causa civile iscritta al n. 1449/2018-1 di R.G. tra Ignazia Occhipinti + altri c/ Nunziata Corinda Guarino + altri e Comune di Scicli terzo in causa

Tenuto conto dei contenuti dell'ordinanza sopra richiamata, nella quale si ravvisa la sussistenza di gravi pericoli, e dunque la necessità di tutelare l'incolumità di persone e cose;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, la facoltà di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e privata;

Visto Il comma 3 dell'art. 12 del R.D. 523/1904 il quale recita: "Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura. Ai sensi del comma 2 dell'art. 58 della stessa norma, sono consentite "le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo". Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, "...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, ne impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi". È dunque possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti

d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità di Bacino che rilascia nulla osta idraulico.

È altresì da ricordare che gli articoli 915-916-917 del Codice Civile dettano disposizioni dai quali emerge chiaramente la competenza di proprietari frontisti in merito alla costruzione e/o alla riparazione degli argini e alla rimozione di ingombri nei tratti di loro interesse. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà. Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente dall'Autorità di Bacino.

Considerato il grado di obsolescenza del fabbricato, del degrado dei materiali, della particolare pericolosità della struttura diruta, posta a ridosso del dirupo sul fronte del torrente Modica-Scicli, già parzialmente crollata, che allo stato si trova in situazione di equilibrio precario e di pericolo incombente di crollo totale con probabile franamento delle macerie sul sottostante alveo del torrente con tutti i rischi ad esso connessi, nello specifico caso di alveo a sponda variabile ed incerta;

Rilevata la necessità di adottare iniziative volte alla tutela della pubblica e privata incolumità;

Ritenuto che i proprietari dovranno adottare gli accorgimenti necessari ad evitare il pericolo e in ogni caso il transito di persone sulla porzione di terreno sito dell'immobile diruto relativamente alla quale va immediatamente vietato l'accesso in generale a persone, mediante opere provvisionali di sicurezza;

Che l'immobile, ricade in zona agricola E1 della variante generale al vigente P. R. G. approvato con D. Dir n° 168 D. R. U del 12/04/2002, zona non soggetta ad inedificabilità assoluta all'interno dei seguenti vincoli: vincolo sismico; vincolo Paesaggistico ricade nel paesaggio locale 10 ambito 10 g con Livello di tutela 2, vincolate ai sensi dell'art.142 lett.a) D. Lg.vo 22/01/2004 n.42, (Fiume Torrenti e valloni);

Verificata la titolarità del bene immobile, attraverso l'utilizzo del Servizio di Pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ragusa – Territorio dell'Agenzia delle Entrate, giusta ispezione telematica n. T1 96922 del 11/04/2022, dalla quale risulta Nota di trascrizione iscrizione Registro generale n.18567 e Registro particolare n. 12649 presentazione n. 38 del 24/12/2018, relativi al titolo: Atto Amministrativo del 05/10/2018 N. di Repertorio 734/9990/18 Atto per causa di morte; censito in Catasto terreni al Foglio 56 particella 46 (fabbricato diruto);

Ritenuto indispensabile per la salvaguardia e l'incolumità delle persone, che si provveda come sopra rilevato ed in modo adeguato ad eliminare il pericolo incombente sull'area in questione;

Considerato che per la situazione di pericolo come rappresentata è indispensabile l'adozione del presente provvedimento contingibile ed urgente a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

Visto l'art.15 della Legge 24 Febbraio 1992 n.225 e s.m.i.;

Visto l'art.108 lettera c) del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n.112;

Visto l'art.54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267;

Visto l'art. 54, comma 4, T.U.E.L. (risultante a seguito della modifica introdotta dall'art. 6 del d.-l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125);

**Verificato** che i soggetti intervenuti nell'istruttoria del provvedimento non si trovano in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con D.G.C. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. 2020/2022 approvato con D.G.M. n. 5 del 20/01/2020;

Dato atto dell'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né di situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. 62/2013 del Codice di Comportamento interno approvato con D.G. C. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. 2020/2022 approvato con D.G.M. n. 5 del 20/01/2020;

Tutto ciò premesso in considerazione della massimizzazione dell'interesse pubblico, rappresentato dalla valutazione degli interessi, pubblici e privati

#### **ORDINA**

ai Sigg.ri Aka Garana a familia a fa


Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, quanto segue: a che, prima possibile "...i proprietari dovranno adottare gli accorgimenti necessari ad evitare il pericolo e in ogni caso il transito di persone sulla porzione di terreno sito dell'immobile diruto relativamente alla quale va immediatamente vietato l'accesso in generale a persone, mediante opere provvisionali di sicurezza" con obbligo di comunicarne l'ottemperanza.

#### AVVERTE

ai sensi e per gli effetti dell'art.54, comma 4, T.U.E.L. (risultante a seguito della modifica introdotta dall'art. 6 del d.-l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125): << "Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi. ">>>.

### DISPONE

La notifica della presente ordinanza per ogni effetto di legge:



L'invio di copia della presente ordinanza:

Al Prefetto di Ragusa;

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa;

All'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Palermo;

All'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia;

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa;

Al Dipartimento di Protezione Civile di Rg;

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

Al Comando Polizia Municipale – Sede;

Al Geom. Caia Massimiliano, Responsabile del procedimento;

Al Segretario Generale - Sede;

di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge;

### COMUNICA

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 3 comma 4 e art. 9 comma 2 della L.R. del 30.04.1991, n.10 si informa che:

1-Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana nei rispettivi termini di gg. 60 e 120;

2- L'Ufficio comunale preposto all'istruttoria del procedimento ed ove è possibile prendere visione degli atti, è Servizio di Protezione Civile.

Scieli lì 04/05/2022

Il Titolare di P. O. Settore VII Arch. Giovanni Santospagnuolo

IL SINDAC

Prof. Vincenzo Giannone




## RELATA DI NOTIFICA

legge ai Sigg.ri:	mediante consegna a mani di_	
	mediante consegna a mani di_	
	mediante consegna a mani di_	
Scicli lì		

Il Messo Comunale

Cartografia di Piano Regolatore Generale vigente, il bene immobile ricade in zona agricola E1, della variante generale al vigente P. R. G. approvato con D. Dir n° 168 D. R. U del 12/04/2002.

Stralcio del Sistema Informatico Territoriale – Immobile censito in catasto terreni del Comune di Scicli – Foglio 56 - particelle 46 - 275.





Il Tecnico // Geom. Massimiliano Caia